



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere

2011/0369(COD)

15.10.2012

PARERE

della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere

destinato alla commissione giuridica e alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma "Giustizia" per il periodo 2014-2020 (COM(2011)0759 – C7-0439/2011 – 2011/0369(COD))

Relatore per parere: Mariya Gabriel

PA_Legam

EMENDAMENTI

La commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere invita la commissione giuridica e la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competenti per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis) Il piano d'azione della Commissione che attua il programma di Stoccolma prevede la preparazione di una strategia di lotta alla violenza contro le donne, alla violenza domestica e alla mutilazione genitale femminile, che dovrà essere seguita da un piano d'azione dell'UE.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis) Le sfide politiche nei settori della cooperazione giudiziaria civile e penale e la lotta contro la droga richiedono un approccio europeo, multidisciplinare, integrato, basato sul lungo termine e che si impegni a rispettare e promuovere i diritti dell'uomo, le libertà fondamentali, i diritti della donna e i principi della parità di genere e di non discriminazione.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis) Il conseguimento della priorità assoluta dell'uguaglianza di genere e della lotta contro la violenza nei confronti delle donne in tutte le sue forme richiede un livello sufficiente e prevedibile di finanziamento; il passaggio verso una semplificazione e una gestione più efficiente del finanziamento dovrebbe quindi garantire che una parte del finanziamento dell'Unione sia permanentemente riservato alla promozione dell'uguaglianza di genere e alla lotta contro la violenza nei confronti delle donne in tutte le sue forme.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

8 bis) Il finanziamento dei programmi e delle attività che promuovono i diritti della donna e l'uguaglianza di genere è fondamentale per garantire che il bilancio dell'UE rifletta l'impegno del TFUE a favore dell'uguaglianza di genere; la Commissione dovrebbe quindi scegliere i programmi e le azioni da finanziare valutando le proposte sulla scorta di criteri predefiniti che tengano in particolare considerazione il valore aggiunto europeo in termini di uguaglianza di genere e lotta contro la violenza nei confronti delle donne in tutte le sue forme.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

8 ter) *L'iscrizione in bilancio della dimensione di genere equivale ad applicarne l'integrazione nei processi di bilancio. Si tratta di una valutazione dei bilanci basata sul genere che integra una prospettiva di genere a tutti i livelli del processo di bilancio e che ristruttura entrate e spese al fine di promuovere l'uguaglianza di genere.*

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15) In conformità degli articoli 8 e 10 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il programma dovrebbe favorire il consolidamento ***del principio*** della parità tra donne e uomini ***e sostenere obiettivi di lotta alla*** discriminazione nell'ambito di tutte le sue attività. È opportuno svolgere periodicamente monitoraggi e valutazioni per esaminare il modo in cui, nelle attività del programma, si affrontano le questioni relative alla parità tra donne e uomini e alla lotta contro ***la discriminazione***.

15) In conformità degli articoli 8 e 10 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il programma dovrebbe favorire ***e promuovere*** il consolidamento ***dei diritti della donna e dei principi*** della parità tra donne e uomini ***e della non*** discriminazione nell'ambito di tutte le sue attività. È opportuno svolgere periodicamente monitoraggi e valutazioni per esaminare il modo in cui, nelle attività del programma, si affrontano le questioni relative alla parità tra donne e uomini e alla lotta contro ***le violenze e le discriminazioni basate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o il credo, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale***.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)

15 bis) Stante che l'obiettivo generale e gli obiettivi specifici del programma di cui al presente regolamento mirano a creare uno spazio europeo di libertà e di giustizia, la loro realizzazione non può conseguirsi senza un impegno forte sia a livello europeo sia a livello nazionale a favore della promozione dei diritti dell'uomo, delle libertà fondamentali, dei diritti della donna e dei principi della parità di genere e di non discriminazione.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) "magistrati e operatori giudiziari": i giudici, i magistrati delle procure, **gli** avvocati, **i** procuratori legali, **i** notai, **gli** ausiliari di giustizia, **gli** ufficiali giudiziari, **gli** interpreti presso i tribunali e **i** membri di altre professioni connesse alla giustizia;

Emendamento

b) "magistrati e operatori giudiziari": **tutte le donne e tutti gli uomini** giudici, magistrati delle procure, avvocati, procuratori legali, notai, ausiliari di giustizia, ufficiali giudiziari, interpreti presso i tribunali e membri di altre professioni connesse alla giustizia;

Emendamento 9

Proposta di regolamento Articolo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Il programma finanzia azioni con un valore aggiunto europeo. A tal fine, la Commissione assicura che le azioni selezionate ai fini del finanziamento siano destinate a produrre risultati con un valore aggiunto europeo e verifica se tale valore aggiunto europeo sia effettivamente realizzato attraverso i risultati finali delle azioni finanziate dal programma.

Emendamento

Il programma finanzia azioni con un valore aggiunto europeo **e rispetta i principi dell'iscrizione in bilancio della dimensione di genere**. A tal fine, la Commissione assicura che le azioni selezionate ai fini del finanziamento siano destinate a produrre risultati con un valore aggiunto europeo e verifica se tale valore aggiunto europeo sia effettivamente realizzato attraverso i risultati finali delle azioni finanziate dal programma. **Il valore**

aggiunto europeo è valutato sulla base delle sue potenzialità a contribuire al conseguimento delle priorità assolute dell'uguaglianza di genere e della lotta contro la violenza nei confronti delle donne.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Articolo 4 – comma 1

Testo della Commissione

L'obiettivo generale del programma è contribuire alla creazione di uno spazio europeo di giustizia attraverso la promozione della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale.

Emendamento

L'obiettivo generale del programma è contribuire alla creazione di uno spazio europeo di giustizia attraverso la promozione della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale, ***nel rispetto dei sistemi giuridici dei singoli Stati membri. La realizzazione dell'obiettivo generale del programma passa necessariamente attraverso il rispetto degli articoli 8, 9, 10, 11 e 18 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea nonché dall'osservanza della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Il programma mira in particolare a promuovere i valori dell'Unione quali i diritti fondamentali, la parità di genere e la non discriminazione.***

Emendamento 11

Proposta di regolamento Articolo 5 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) promuovere l'applicazione efficace, completa e coerente della normativa dell'Unione nei settori della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale.
L'indicatore per misurare il conseguimento

Emendamento

a) promuovere l'applicazione efficace, completa e coerente della normativa dell'Unione nei settori della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale, ***nonché migliori norme procedurali, in particolare per quanto riguarda i diritti***

di tale obiettivo è, in particolare, il numero di casi di cooperazione transfrontaliera.

delle vittime di reati, sfruttamento e violenza sessuale, segnatamente le vittime più vulnerabili quali le donne e i bambini.

L'indicatore per misurare il conseguimento di tale obiettivo è, in particolare, il numero di casi di cooperazione transfrontaliera.

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Articolo 5 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) facilitare l'accesso alla giustizia.

L'indicatore per misurare il conseguimento di tale obiettivo è, in particolare, la percezione a livello europeo dell'accesso alla giustizia;

Emendamento

b) facilitare l'accesso alla giustizia.

L'indicatore per misurare il conseguimento di tale obiettivo è, in particolare, la percezione a livello europeo dell'accesso alla giustizia *e segnatamente il rispetto dei diritti fondamentali, della parità di genere e della non discriminazione, nonché dell'uguaglianza per tutti nell'accesso alla giustizia.*

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Articolo 5 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) combattere la violenza nei confronti delle donne e la violenza basata sul genere, ovvero la violenza diretta contro le donne per il fatto di essere donne o essere percepite come tali, o la violenza rivolta contro una persona a causa del genere, dell'identità di genere o dell'espressione di genere.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 2

Testo della Commissione

In tutte le sue attività il programma mira a promuovere la parità tra uomini e donne e a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

Emendamento

Il programma di cui al presente regolamento dovrebbe promuovere e sostenere, in tutte le sue attività, i diritti delle donne, la loro autonomia e i principi della parità tra uomini e donne e di non discriminazione.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) incrementare la sensibilizzazione del pubblico e la conoscenza del diritto e delle politiche dell'Unione;

Emendamento

a) incrementare la sensibilizzazione del pubblico e la conoscenza del diritto e delle politiche dell'Unione, *in particolare nei settori dei diritti dell'uomo, delle libertà fondamentali, dei diritti della donna e dei principi della parità di genere e di non discriminazione;*

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

d bis) promuovere i principi della parità di genere e di non discriminazioni nonché adottare misure efficaci per combattere la violenza nei confronti delle donne in tutte le sue forme.

Emendamento

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera d ter (nuova)

d ter) promuovere e sostenere, in tutte le sue azioni, la cooperazione giudiziaria e l'effettiva applicazione della legislazione europea, in particolare nelle materie relative ai diritti dell'uomo, alle libertà fondamentali e ai diritti della donna, al principio della parità tra uomini e donne, ai diritti delle vittime della criminalità e alla lotta contro le violenze e le discriminazioni basate sul sesso, la razza, l'origine etnica, la religione o il credo, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) attività di analisi, come la raccolta di dati e statistiche; elaborazione di metodologie e, se del caso, di indicatori o criteri di riferimento comuni; studi, ricerche, analisi e indagini; valutazioni e valutazioni d'impatto; elaborazione e pubblicazione di guide, relazioni e materiale didattico; monitoraggio e valutazione del recepimento e dell'attuazione del diritto dell'Unione e dell'applicazione delle sue politiche; convegni, seminari, riunioni di esperti, conferenze;

Emendamento

a) attività di analisi, come la raccolta di dati e statistiche; elaborazione di metodologie e, se del caso, di indicatori o criteri di riferimento comuni; studi, ricerche, analisi e indagini; valutazioni e valutazioni d'impatto; elaborazione e pubblicazione di guide, relazioni e materiale didattico; monitoraggio e valutazione del recepimento e dell'attuazione del diritto dell'Unione e dell'applicazione delle sue politiche; convegni, seminari, riunioni di esperti, conferenze, ***curando di includere sistematicamente una prospettiva di genere***;

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) attività di formazione per i magistrati e gli operatori giudiziari, come scambi di personale, convegni, seminari, eventi di formazione per formatori, sviluppo di moduli di formazione online o di altro tipo;

Emendamento

b) attività di formazione per i magistrati e gli operatori giudiziari, come scambi di personale, convegni, seminari, eventi di formazione per formatori, sviluppo di moduli di formazione online o di altro tipo ***che prestino particolare attenzione a questioni quali l'uguaglianza di genere, i diritti delle donne e la violenza nei confronti delle donne. I moduli di formazione devono essere concepiti in stretta collaborazione con le organizzazioni della società civile e gli esperti e devono fornire ai professionisti gli strumenti per porre effettivamente in pratica i diritti e le politiche dell'Unione;***

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

(c) attività di apprendimento reciproco, cooperazione, sensibilizzazione e divulgazione, quali: individuazione e scambio di buone prassi, approcci ed esperienze innovativi, organizzazione di valutazioni a pari livello e di apprendimento reciproco; organizzazione di conferenze e seminari; organizzazione di campagne di sensibilizzazione e d'informazione, di campagne ed eventi mediatici, compresa la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione europea; raccolta e pubblicazione di materiali al fine di divulgare informazioni relative al programma e farne conoscere i risultati; sviluppo, gestione e aggiornamento di sistemi e strumenti che utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

Emendamento

c) attività di apprendimento reciproco, cooperazione, sensibilizzazione e divulgazione, quali: individuazione e scambio di buone prassi, approcci ed esperienze innovativi, organizzazione di valutazioni a pari livello e di apprendimento reciproco; organizzazione di conferenze e seminari; organizzazione di campagne di sensibilizzazione e d'informazione, di campagne ed eventi mediatici, compresa la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione europea; raccolta e pubblicazione di materiali al fine di divulgare informazioni relative al programma e farne conoscere i risultati; sviluppo, gestione e aggiornamento di sistemi e strumenti che utilizzano le tecnologie della comunicazione e dell'informazione. ***Tali attività di apprendimento reciproco, di***

cooperazione, di sensibilizzazione e di divulgazione devono includere una prospettiva di promozione della parità tra gli uomini e le donne e dell'accessibilità delle donne alle posizioni di alta responsabilità;

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

(d) sostegno alle principali parti coinvolte, come gli Stati membri nella fase di attuazione delle norme e delle politiche dell'Unione; sostegno a importanti reti di livello europeo la cui attività è legata al conseguimento degli obiettivi del programma; lavoro di rete a livello europeo tra enti e organizzazioni specializzati, autorità nazionali, regionali e locali; finanziamento di reti di esperti; finanziamento di osservatori a livello europeo.

Emendamento

d) sostegno alle principali parti coinvolte, come gli Stati membri nella fase di attuazione delle norme e delle politiche dell'Unione; sostegno a importanti reti di livello europeo la cui attività è legata al conseguimento degli obiettivi del programma; lavoro di rete a livello europeo tra enti e organizzazioni specializzati, autorità nazionali, regionali e locali; ***sostegno allo sviluppo di servizi di assistenza alle vittime, tra cui centri d'accoglienza per le donne;*** finanziamento di reti di esperti; finanziamento di osservatori a livello europeo; ***finanziamento degli organi istituzionali quali le agenzie e gli organismi decentralizzati dell'Unione, tra cui l'Istituto europeo per la parità di genere (IEEG) e le agenzie di cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale nonché le agenzie connesse alle politiche dell'Unione europea.***

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La dotazione finanziaria del programma

Emendamento

2. La dotazione finanziaria del programma

può coprire anche costi relativi ad attività di preparazione, monitoraggio, controllo, revisione contabile e valutazione, necessarie alla gestione del programma e al conseguimento dei suoi obiettivi; in particolare, studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, compresa quella istituzionale in merito alle priorità politiche dell'Unione europea, nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi generali del presente regolamento, spese legate a reti informatiche destinate all'elaborazione e allo scambio delle informazioni, nonché tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa sostenute dalla Commissione ai fini della gestione del programma.

può coprire anche costi relativi ad attività di preparazione, monitoraggio, controllo, revisione contabile e valutazione, necessarie alla gestione del programma e al conseguimento dei suoi obiettivi; in particolare, studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, compresa quella istituzionale in merito alle priorità politiche dell'Unione europea, nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi generali del presente regolamento, spese legate a reti informatiche destinate all'elaborazione e allo scambio delle informazioni, nonché tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa sostenute dalla Commissione ai fini della gestione del programma. ***Al fine di garantire un utilizzo corretto ed efficiente delle risorse, il bilancio del programma deve essere sottoposto a una verifica dell'integrazione della dimensione di genere.***

Emendamento 23

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione monitora periodicamente il programma al fine di seguire l'attuazione delle azioni intraprese nell'ambito di questo nei settori d'intervento di cui all'articolo 6, paragrafo 1, nonché il conseguimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 5. Tale monitoraggio costituirà anche un mezzo per valutare il modo in cui, nell'ambito delle attività del programma, sono state affrontate questioni di uguaglianza di genere e antidiscriminazione. Laddove opportuno, gli indicatori dovrebbero essere disaggregati per sesso, età e disabilità.

Emendamento

1. La Commissione monitora periodicamente il programma al fine di seguire l'attuazione delle azioni intraprese nell'ambito di questo nei settori d'intervento di cui all'articolo 6, paragrafo 1, nonché il conseguimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 5. Tale monitoraggio costituirà anche un mezzo per valutare il modo in cui, nell'ambito delle attività del programma, sono state affrontate questioni di uguaglianza di genere e antidiscriminazione. Laddove opportuno, gli indicatori dovrebbero essere disaggregati per sesso, età e disabilità. ***Il valore aggiunto europeo in termini di conseguimento della priorità assoluta dell'uguaglianza di genere e della lotta***

contro la violenza nei confronti delle donne costituisce un parametro di riferimento guida.

Emendamento 24

**Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis) Le valutazioni effettuate devono tenere conto del contributo generale del programma a un'Unione che promuova i valori di uguaglianza nell'accesso alla giustizia per tutti, il rispetto dei diritti fondamentali, l'uguaglianza di genere e la non discriminazione.

PROCEDURA

Titolo	Programma “Giustizia” 2014-2020	
Riferimenti	COM(2011)0759 – C7-0439/2011 – 2011/0369(COD)	
Commissioni competenti per il merito Annuncio in Aula	JURI 14.12.2011	LIBE 14.12.2011
Parere espresso da Annuncio in Aula	FEMM 2.2.2012	
Relatore per parere Nomina	Mariya Gabriel 22.11.2011	
Articolo 51 – Riunioni congiunte delle commissioni Annuncio in Aula	15.3.2012	
Approvazione	10.10.2012	
Esito della votazione finale	+: 24 -: 0 0: 2	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Regina Bastos, Edit Bauer, Andrea Češková, Edite Estrela, Iratxe García Pérez, Mikael Gustafsson, Mary Honeyball, Lívía Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Constance Le Grip, Astrid Lulling, Barbara Matera, Krisztina Morvai, Norica Nicolai, Angelika Niebler, Siiri Oviir, Antonyia Parvanova, Raül Romeva i Rueda, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Britta Thomsen, Anna Záborská	
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Izaskun Bilbao Barandica, Minodora Cliveti, Mariya Gabriel, Ulrike Lunacek, Chrysoula Paliadeli, Antigoni Papadopoulou	